Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 29 settembre 1924** — **Numero 228**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.80* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 28 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovi.* — Massa Carrara - *A. Zannoni* — Messina (*). — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *S. Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1328, relativo alla revisione delle indennità dovute al personale giudiziario ed a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, pubblicato sotto il n. 1401 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno 19 settembre 1924, n. 221, all'art. 7 ov'è detto « percorrenza di oltre cinque chilometri », deve dirsi: « percorrenza superiore a km. tre fino a cinque, ed un quarto nei casi di percorrenza di oltre cinque chilometri », come risulta dal testo originale e qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1449. — REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. **1443.**
Lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed istituto per rachitici « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo detta « Il fanciullo d'Italia » . . . . Pag. 3267

1450. — REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1447.**
Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori necessari all'impianto di un nuovo scalo merci delle Ferrovie secondarie meridionali nel comune di Napoli . Pag. 3270

1451. — REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1448.**
Liquidazione degli assegni di pensione al personale dipendente dall'ex Stato Fiumano, secondo le norme della cessata Amministrazione di Fiume . . . . Pag. 3271

1452. — REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. **1446.**
Modificazioni allo statuto del Banco di Sicilia. Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1924.
Sostituzione di un membro nella Commissione centrale per il gas . . . . Pag. 3271

DECRETO PREFETTIZIO 24 settembre 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Casoli. Pag. 3271

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Istruzioni per l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino all'atto dello sdaziamento. Pag. 3272
Dazi doganali . . . . Pag. 3276

BANDI DI CONCORSO

Ministero delle finanze:
Proroga del termine per la presentazione delle domande pel concorso a tre posti di traduttore-interprete . . Pag. 3276
Proroga del termine per la presentazione delle domande pel concorso a due posti di statistici . . . . . . Pag. 3276

Commissariato dell'aeronautica:
Concorso per 255 aspiranti sergenti nel corpo equipaggi della Regia aeronautica . . . . Pag. 3276
Concorso per l'arruolamento volontario di 740 avieri specializzati nel corpo equipaggi della Regia aeronautica Pag. 3277

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

Tabella della popolazione residente, o legale, censita nei singoli Comuni del Regno al 1° dicembre 1921. (R. decreto 28 agosto 1924, n. 1353, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 220 del 18 settembre 1924).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1449.**

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. **1443.**

Lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed istituto per rachitici « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo detta « Il fanciullo d'Italia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1913, n. 275, con la quale il Governo del Re è autorizzato a concedere con esenzione da ogni tassa una lotteria nazionale per l'importo di L. 5,000,000, a favore dell'Ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico

Albanese » di Palermo (ora Ospizio marino e istituto rachitici « Enrico Albanese » di Palermo) e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo, il cui ricavato netto deve dividersi in ragione di tre quinti all'Ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo, e due quinti all'Associazione contro la tubercolosi, pure di Palermo;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2933, col quale l'importo della suindicata lotteria nazionale venne elevato da L. 5,000,000 a L. 12,000,000 ferme restando le modalità del riparto ricavato netto dell'operazione;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 766, col quale, in deroga all'art. 1 della legge 2 luglio 1908, n. 464, il periodo di svolgimento della lotteria nazionale di cui trattasi, fissati nell'esercizio finanziario 1924-25, fu prorogato a tutto il 31 dicembre 1925, fissando la estrazione in tre distinte date e cioè nel giorno di Pasqua 1925, nel 4 novembre e 31 dicembre 1925;

Visto il successivo R. decreto-legge 4 settembre 1924, numero 1350, col quale, a modifica del precedente R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 766, il periodo di svolgimento della lotteria nazionale di cui trattasi venne prorogato a tutto il 4 aprile 1926 (Pasqua 1926) stabilendosi le tre date estrazionali nei giorni 7 giugno 1925 (ricorrenza della festa dello Statuto), 31 dicembre 1925 e 4 aprile 1926 (Pasqua 1926);

Vista la domanda della Commissione esecutiva della menzionata lotteria nazionale per l'emissione del relativo Regio decreto di concessione;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;

Visto il regolamento sul servizio del lotto approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa la sopra specificata lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed istituto dei rachitici « Enrico Albanese » di Palermo, e dell'Associazione contro la tubercolosi, pure di Palermo, che verrà denominata « Il fanciullo d'Italia ».

Art. 2.

Gli Enti concessionari suindicati e per essi la Commissione esecutiva composta dei signori: comm. Ettore Rusconi, gr. uff. Giovanni Treccani, gr. uff. Beniamino Donzelli, nobile Cesare Brambilla di Civesio, principe Pietro Lanza di Trabia, comm. prof. Luigi Manfredi ed ing. Emilio Lülling, resta autorizzata ad emettere per l'esecuzione della predetta lotteria, con esenzione da ogni tassa, 6,000,000 di biglietti da L. 2 ciascuno, ad ognuno dei quali sarà annesso un biglietto regalo, e ad assegnare, in conformità della proposta una serie di premi in denaro pel complessivo num. di 22,068 e per l'importo di L. 1,400,000 oltre 9 premi regalo per l'importo complessivo di L. 472,000 in base al piano annesso al presente decreto ed approvato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

La menzionata Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento dei biglietti.

Art. 3.

L'estrazione della lotteria sarà effettuata in tre volte e cioè nei giorni 7 giugno 1925 (ricorrenza della festa dello Statuto), 31 dicembre 1925 e 4 aprile 1926 (Pasqua 1926), in Milano con tutte le formalità di legge, nei locali che saranno all'uopo destinati dal Prefetto di Milano, alla presenza di una Commissione di vigilanza da nominarsi dal Prefetto stesso composta dal Prefetto o, in sua rappresentanza, di un consigliere della Prefettura da lui delegato (presidente); dell'intendente di finanza di Milano, o, in sua rappresentanza, da un vice intendente dell'Intendenza stessa da lui delegato e di un membro della Commissione esecutiva da designarsi dalla Commissione stessa (membri). Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Milano da indicarsi nel suindicato decreto Prefettizio.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, sarà provveduto alla raccolta e custodia dei tronchi dei bollettari e nei termini stabiliti nel piano alla raccolta e custodia dei biglietti invenduti, nonchè le altre relative alla verifica dei biglietti vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi in danaro e dei tre premi regalo rappresentati da immobili la Commissione esecutiva di cui all'art. 2 dovrà depositare presso un istituto nazionale di emissione oppure in uno dei principali istituti di credito residenti in Milano, la somma di lire 1,800,000, ammontare dei premi stessi.

Il versamento di detta cauzione sarà fatto per L. 120,000, importo dei premi in danaro da L. 10, non oltre trenta giorni prima della data fissata per l'estrazione dei premi stessi (7 giugno 1925); per L. 390,000, importo dei premi in danaro da L. 25, 50, e 100 non oltre trenta giorni prima della data fissata per l'estrazione dei premi stessi (31 dicembre 1925) e per L. 1,290,000, importo dei restanti premi e cioè per L. 890,000, valore degli altri premi in danaro da L. 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 500,000 e per L. 400,000, valore dei tre premi regalo rappresentati da immobili non oltre trenta giorni prima della data fissata per l'estrazione dei premi stessi (4 aprile 1926).

Le ricevute delle tre suindicate cauzioni dovranno essere presentate al Prefetto di Milano il quale di volta in volta darà immediato avviso al Ministero delle finanze.

I sei premi regalo rappresentati da mobili del valore complessivo di L. 72,000, saranno consegnati per la custodia non oltre trenta giorni prima della data fissata per l'estrazione (4 aprile 1926) al Prefetto di Milano il quale dovrà accertarsi che ciascuno dei premi stessi corrisponda alle indicazioni contenute nel piano anche per quanto concerne il valore.

Art. 5.

Al Prefetto di Milano è commessa l'alta vigilanza sulle operazioni e sulle estrazioni della lotteria nazionale suindicata; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che reputasse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita dei biglietti, la custodia della somma introitata dalla vendita stessa dei tronchi bollettari e dei biglietti invenduti, nonchè il pagamento dei premi.

Al Prefetto di Milano è commessa anche l'osservanza delle disposizioni racchiuse nell'art. 160 del succitato regolamento 19 gennaio 1895, n. 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 139. — CASATI.

Piano per la esecuzione della lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed Istituto rachitici « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo, detta « Il Fanciullo d'Italia ».

La lotteria nazionale detta « Il fanciullo d'Italia » avrà 6,000,000 di biglietti dal prezzo di L. 2 cadauno, divisi in tre categorie di 2,000,000 di biglietti ciascuno. Ogni categoria sarà distinta dall'altra per il colore e così si avranno 2,000,000 di biglietti di colore giallo, 2,000,000 di colore verde e 2,000,000 di colore rosso.

Ogni categoria di biglietti sarà composta di cento serie e cadauna serie di 20,000 numeri dall'1 al 20,000 divisi in cento registri da 200 biglietti per registro.

Ogni biglietto porterà ben evidente il titolo della lotteria, le date di estrazione, la cifra della serie e quella progressiva dei numeri.

Ciascun biglietto porterà due timbri, il timbro del Ministero delle finanze e quello degli Enti concessionari, l'estratto del piano delle operazioni e lo spazio per le generalità del vincitore.

I biglietti vincenti dovranno essere presentati in Milano alla sede della lotteria in via Cordusio n. 5 - Palazzo della Banca d'Italia - entro 90 giorni esatti dopo quello dell'ultima estrazione, alla Commissione esecutiva, la quale dovrà subito presentarli alla Regia prefettura di Milano per la verifica ed ammissione a pagamento da parte della Commissione di vigilanza. Si intende cioè che anche i biglietti estratti il 7 giugno 1925 ed il 31 dicembre 1925 sono validi per la presentazione 90 giorni dopo l'ultima estrazione.

I biglietti non giunti entro detto termine s'intenderanno senza altro prescritti ed i premi corrispondenti andranno a favore degli Enti.

I premi in denaro da L. 500,000, 100,000, 50,000 saranno pagati al presentatore della cartella vincente; gli altri di minore entità potranno essere pagati anche mediante vaglia bancario.

Qualora cartelle vincenti di premi forti e di una certa importanza in denaro venissero spedite in lettera raccomandata od assicurata, se la raccomandata od assicurata giungesse manomessa e mancante del titolo (la cartella) la Commissione esecutiva non sarà tenuta a pagare premio di sorta.

A ciascun biglietto della lotteria nazionale è unita una cartella di lotteria-regalo, cartella che viene data gratuitamente al compratore e ne aumenta grandemente la probabilità di vincere.

Anche i detti biglietti ascendenti a sei milioni, due milioni per ciascun colore, numerati per ciascun colore, ma senza indicazione di serie, devono essere provvisti dei timbri prescritti pei biglietti concorrenti ai premi in denaro. I biglietti della lotteria nazionale detta « Il fanciullo d'Italia » con l'unita cartella-regalo saranno tutti quanti messi in vendita in busta chiusa.

Le buste saranno di quattro specie:

1° busta gialla contenente un biglietto giallo del costo di L. 2;
2° busta rossa contenente un biglietto rosso del costo di L. 2;
3° busta verde contenente un biglietto verde del costo di L. 2;
4° busta celeste contenente invece un biglietto per colore e costerà L. 6.

L'importo complessivo dei premi della lotteria nazionale detta « Il fanciullo d'Italia » da pagarsi in valuta legale corrente sarà di L. 1,400,000 così suddivisi:

N.					
N.	1	premio	da L. 500,000	L.	500,000
»	1	»	» 100,000	»	100,000
»	1	»	» 50.000	»	50,000
»	3	premi	» 20.000	»	60,000
»	3	»	» 10,000	»	30,000
»	9	»	» 5,000	»	45,000
»	60	»	» 1,000	»	60,000
»	90	»	» 500	»	45,000
»	900	»	» 100	»	90,000
»	3,000	»	» 50	»	150,000
»	6,000	»	» 25	»	150,000
»	12,000	»	» 10	»	120,000

N. 22,068 premi per un totale di L. 1,400,000

I modelli dei biglietti che concorrono sia ai premi in danaro che a quelli regali insieme ai modelli delle buste nelle quali saranno racchiusi i biglietti stessi dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle finanze.

I premi della lotteria regalo saranno in natura e precisamente premi che vengono garantiti esenti da ogni e qualunque tassa che, se dovuta, andrà a carico esclusivamente degli Enti concessionari.

1°	premio:	una casa in Milano	Lire	duecentocinquantamila
2°	»	una villa in quel di Varese	»	novantamila
3°	»	una villa in Riviera	»	sessantamila
4°	»	una automobile	»	venticinquemila
5°	»	una carrozza con cavallo	»	quindicimila
6°	»	una motocicletta	»	diecimila
7°	»	un motoscafo	»	ventimila
8°	»	una bicicletta per uomo	»	milleduecento
9°	»	una bicicletta per bambini	»	ottocento

La casa in Milano, la villa nel Varesotto e la villa in Riviera verranno fatte costruire appositamente con contratto pagato intestato a persona da nominarsi che sarà il presentatore del biglietto vincitore.

Apposito notaio a totali spese degli Enti immetterà nel pieno e regolare possesso della casa in Milano, villa in quel di Varese, villa in Riviera, i riconosciuti vincitori di questi premi, mentre i premi minori verranno consegnati ai vincitori all'atto della presentazone della cartella vincente.

La casa in Milano sarà di otto vani a due piani con ogni confort moderno e un piccolo giardino; le due ville saranno invece di sei locali cadauna, pure con ogni confort moderno, l'una in muratura e l'altra sistema Cittera, entrambe con giardino di circa mq. 500.

Per la casa in Milano e ville costruite si metteranno a disposizione della competente autorità le relative pezze giustificative degli avvenuti pagamenti.

L'automobile, la carrozza e cavallo, ecc., gli altri premi minori, regalati da generose ditte milanesi, saranno presentati a suo tempo al signor Prefetto di Milano, assolutamente nuovi, non mai usati e di marche di primaria importanza.

Le matrici dei registri dei biglietti saranno consegnate dalla Commissione esecutiva al signor Prefetto di Milano prima della prima estrazione per l'archiviamento e custodia dei medesimi da parte della Commissione di vigilanza.

L'assegnazione dei premi della lotteria nazionale detta « Il fanciullo d'Italia » avverrà nel seguente modo:

1° Si estrarranno a sorte alla presenza della Commissione di vigilanza i colori.

2° Al primo dei colori estratti spetterà il premio di L. 500,000 e poi come per gli altri due colori:

N.				N.			
N.	1	premio da	L. 20,000	N.	1	premio da	L. 10,000
»	3	premi da	» 5,000	»	20	premi da	» 1,000
»	30	»	» 500	»	300	»	» 100
»	1000	»	» 50	»	2000	»	» 25
»	4000	»	» 10				

3° Al secondo colore estratto spetterà il premio di L. 100,000 e poi come per gli altri due colori:

N.				N.			
N.	1	premio da	L. 20,000	N.	1	premio da	L. 10,000
»	3	premi da	» 5,000	»	20	premi da	» 1,000
»	30	»	» 500	»	300	»	» 100
»	1000	»	» 50	»	2000	»	» 25
»	4000	»	» 10				

4° Al terzo colore estratto spetterà il premio di L. 50,000 e poi come per gli altri due colori:

N.				N.			
N.	1	premio da	L. 20,000	N.	1	premio da	L. 10,000
»	3	premi da	» 5,000	»	20	premi da	» 1,000
»	30	»	» 500	»	300	»	» 100
»	1000	»	» 50	»	2000	»	» 25
»	4000	»	» 10				

L'assegnazione però dei premi da L. 10, L. 25, L. 50 e L. 100 sarà fatta col sistema indicato in appreso.

Per stabilire il biglietto vincitore si estrarrà prima da una piccola urna il numero indicante la serie, poscia da una seconda urna quello indicante il numero.

L'imbussolamento dei numeri verrà iniziato tre giorni prima da quello fissato per ciascuna estrazione e compiuto prima dell'ora fissata per l'estrazione stessa dalla Commissione di vigilanza di Milano ed alla presenza del pubblico e delle autorità.

La Commissione di vigilanza da nominarsi, per quanto concerne la qualità dei tre membri che dovranno comporla, col R. decreto di concessione della lotteria nazionale e approvazione del presente

piano salvo al Prefetto di Milano di designare con suo apposito decreto i nomi dei componenti stessi, presenzierà le operazioni di raccolta e custodia dei tronchi dei bollettari, di raccolta e custodia dei biglietti invenduti nei termini prescritti in questo piano; di imbussolamento dei numeri sia pei premi in danaro che per i premi regalo, nonchè tutte quelle relative alla verifica dei biglietti vincenti, alla assegnazione e liquidazione dei premi.

Il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni di imbussolamento dei numeri, il luogo dove esse verranno effettuate, nonchè il giorno e l'ora delle singole tre estrazioni dei numeri ed il luogo dove esse verranno effettuate, saranno stabiliti con appositi decreti dal Prefetto di Milano da rendersi di pubblica ragione.

Le urne per l'estrazione dei premi della lotteria saranno tre: una piccola per i colori, una media per la serie ed una grande per i numeri. Le urne per l'estrazione dei premi della lotteraria-regalo saranno sette.

L'estrazione dei premi in denaro della lotteria nazionale da L. 10, L. 25, L. 50, L. 100, verrà fatta per numeri riferentisi a tutte le trecento serie contenute nei tre distinti tipi di colore dei biglietti.

Per esempio:

Dalla sola grande urna dei numeri si estrae un gettone che porti il numero 19421: si intende che tutti i 300 biglietti di qualunque colore siano ed a qualunque serie appartengono portanti il numero 19421 vincono L. 10 o L. 25, oppure L. 50, oppure L. 100. Evidentemente siccome un biglietto non può vincere che un premio solo, tutti i numeri estratti e cioè i 40 per i premi da L. 10; i 20, per i premi da L. 25; i 10 per i premi da L. 50 ed i 3 per i premi da L. 100, non dovranno essere più imbussolati dopo sorteggiati nella prima estrazione, ed in quella successiva riferentisi ai detti premi da L. 10, L. 25, L. 50 e L. 100.

Invece per gli altri premi d'importo superiore alle L. 100, si provvederà per estrazioni singole per ogni colore. La serie ed il numero estratti per ciascun premio in denaro superiori alle L. 100, ed i numeri estratti per tutti i premi-regalo dovranno invece essere rimbussolati nella terza estrazione nell'intesa che i biglietti relativi non potendo vincere che un solo premio, estratto di nuovo il numero di un biglietto già vincente, il sorteggio si riterrà come non avvenuto.

Le estrazioni della lotteria nazionale « Il fanciullo d'Italia » saranno tre.

La prima estrazione avrà luogo il giorno 7 giugno 1925 (ricorrenza della festa dello Statuto) in Milano ed in pubblico luogo. Verranno estratti i dodicimila premi di L. 10.

La seconda estrazione avrà luogo il giorno 31 dicembre 1925, pure in Milano ed in pubblico luogo. Verranno estratti i seimila premi da L. 25, i tremila premi da L. 50 ed i novecento premi da L. 100.

La terza estrazione avrà luogo il 4 aprile 1926 (Pasqua 1926) pure in Milano ed in pubblico luogo. Verranno estratti i novanta premi da L. 500, i sessanta premi da L. 1000, i nove premi da L. 5000, i tre premi da L. 10,000, i tre premi da L. 20,000, il premio da L. 50,000, il premio da L. 100,000 ed il premio da L. 500,000 della lotteria nazionale, nonchè tutti i premi della lotteria-regalo.

Tutti i biglietti rimasti invenduti tanto di premi in denaro che dei premi-regalo presso i banchi lotto, le Regie privative, i Regi uffici postali, devono nel giorno stesso della terza ed ultima estrazione ed un'ora prima dell'ora fissata per l'estrazione essere consegnati in pieghi chiusi e suggellati alle Autorità prefettizie od in mancanza ai sindaci che ne cureranno l'invio al signor Prefetto di Milano nello stesso giorno o tutto al più con la prima posta del giorno successivo.

I colori estratti per la lotteria nazionale si riterranno validi anche per la lotteria-regalo che verrà estratta col sistema della composizione dei numeri.

Verranno cioè da sette apposite urne estratti prima il numero indicante i milioni, poi quello indicante le centinaia di migliaia, poi quello delle decine di migliaia, poscia quello delle unità di migliaia e via via il numero indicante le centinaia, le decine e le unità.

Ad esempio:

Per i milioni sorte la cifra 0
Per le centinaia di migliaia sorte la cifra . . 0
Per le decine di migliaia sorte la cifra . . . 7
Per le unità di migliaia sorte la cifra . . . 3
Per le centinaia semplici sorte la cifra . . . 8
Per le decine sorte la cifra 4
Per le unità sorte la cifra 2

il numero vincente sarà il N. 0073842.

I primi tre estratti indicheranno i premi spettanti al primo colore uscito e cioè al primo estratto spetterà la casa di Milano, al secondo una automobile, al terzo un motosfafo.

I secondi tre numeri estratti indicheranno i premi spettanti al secondo colore uscito e cioè al primo estratto spetterà la villa in quel di Varese, al secondo una carrozza con cavallo, al terzo una bicicletta per uomo.

Gli ultimi tre numeri estratti indicheranno i premi spettanti al terzo colore uscito e cioè al primo estratto spetterà la villa in Riviera, al secondo una motocicletta, al terzo una bicicletta per bambino.

I numeri estratti per tutti i premi indistintamente saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in apposito bollettino stampato a cura della Commissione esecutiva dopo ciascuna estrazione.

A garanzia dell'integrale pagamento e consegna sia dei premi in denaro che dei premi-regalo, sarà depositato presso un Istituto nazionale di emissione oppure in uno dei principali Istituti di credito residenti nel luogo ove sarà fatta l'estrazione trenta giorni prima della prima estrazione, 7 giugno 1925, le L. 120,000 pari somma dovuta al pagamento dei dodicimila premi da L. 10 che in detto giorno appunto vengono estratti; trenta giorni prima della seconda estrazione, 31 dicembre 1925, verrà depositata la somma di L. 390,000 valore appunto dei premi che saranno estratti al detto giorno ed infine trenta giorni prima della terza estrazione, 4 aprile 1926, verrà depositata la cifra di L. 890,000 valore dei premi che in quel giorno saranno sorteggiati, ed inoltre il valore corrispondente ai tre primi premi regalo (immobili) quale risulta dal piano.

Il signor Prefetto di Milano dovrà darne volta a volta immediata partecipazione al Ministero delle finanze.

Al detto signor Prefetto verranno pure presentati i premi della lotteria-regalo trenta gioni prima dell'ultima estrazione. Per gli oggetti mobili cui non è richiesta malleveria, essi verranno dati in custodia al signor Prefetto di Milano facendo constatare che ciascuno corrisponde alle indicazioni indicate nel piano anche per quanto concerne il valore.

Il Prefetto di Milano non potrà ordinare lo svincolo della cauzione come sopra costituita se non dopo essersi accertato principalmente tra l'altro che gli Enti concessionari abbiano giustificato di aver soddisfatti integralmente i premi in denaro e di aver consegnati ai vincitori i diversi premi-regalo e cioè tanto gli immobili che i mobili.

La Commissione esecutiva sarà costituita dai signori: comm. Ettore Rusconi, gr. uff. Giovanni Treccani, gr. uff. Beniamino Donzelli, nob. Cesare Brambilla di Civesio, principe Pietro Lanza di Trabia, comm. prof. Luigi Manfredi, ing. Emilio Lülling.

Il ricavato della lotteria dovrà essere diviso fra i due Enti rispettivamente nella proporzione di tre quinti e due quinti come stabilito dalla legge di concessione. I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in cinque originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il Prefetto di Milano, per la Commissione di vigilanza, per quella esecutiva e per l'Intendente di finanza di Milano quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla lotteria nazionale saranno sostenute dagli Enti concessionari e per essi dalla Commissione esecutiva.

Il presidente dell'Ospizio marino: TRABIA.

Il presidente dell'Associazione contro la tubercolosi: L. MANFREDI.

Visto, si approva.

Roma, addì 11 settembre 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1450.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1447.

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori necessari all'impianto di un nuovo scalo merci delle Ferrovie secondarie meridionali nel comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 10 gennaio 1924, della Società delle strade ferrate meridionali, esercente la linea Napoli-Ottajano-Sarno e Napoli-Pompei-Sarno, diretta ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie all'impianto di un nuovo scalo merci in Napoli;

Viste le leggi 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori necessari all'impianto di un nuovo scalo merci delle Ferrovie secondarie meridionali in comune di Napoli, giusta la planimetria vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

E' assegnato il termine di due anni dalla data del presente decreto per l'esecuzione dei suddetti lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 143. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1451.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1448.

Liquidazione degli assegni di pensione al personale dipendente dall'ex Stato Fiumano, secondo le norme della cessata Amministrazione di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 22 febbraio 1924, numeri 211 e 213;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme le attribuzioni conferite in virtù del R. decreto 27 aprile 1924, n. 582, il Prefetto della provincia del Carnaro è autorizzato a provvedere alla liquidazione degli assegni di pensione al personale dipendente dell'ex Stato libero di Fiume secondo le norme della cessata Amministrazione statale di detta città.

Le pensioni così liquidate s'intendono conferite a titolo provvisorio, con riserva di determinazioni definitive quando venga provveduto alla revisione dell'ordinamento dello stato giuridico del personale sopraindicato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 144. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1452.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 1446.

Modificazioni allo statuto del Banco di Sicilia.

N. 1446. R. decreto 3 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze vengono modificati alcuni articoli dello statuto del Banco di Sicilia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1924.

Sostituzione di un membro nella Commissione centrale per il gas.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746, concernente le norme per la fornitura del gas;
Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 luglio 1924, n. 162, riguardante la composizione della nuova Commissione centrale per il servizio del gas;
Vista la lettera 30 agosto 1924, con la quale il Ministero dell'interno in sostituzione del comm. dott. Giulio Basile, ha designato a proprio rappresentante nella Commissione predetta il conte comm. dott. Alessandro Ciofi degli Atti, Vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Giulio Basile, è chiamato a far parte della Commissione centrale per il gas, di cui all'art. 7 del citato R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746, il conte comm. dott. Alessandro Ciofi degli Atti, Vice prefetto, quale rappresentante del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

DECRETO PREFETTIZIO 24 settembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Casoli.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Casoli;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 418, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casoli è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 24 settembre 1924.

Il Prefetto: COTTALASSO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Istruzioni per l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino all'atto dello sdaziamento (Circolare del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1924, n. 47378).

Con decreto in data 26 settembre 1924, n. 47295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 settembre corrente n. 227, emanato dal Ministro per le finanze in virtù delle facoltà consentitegli dagli articoli 18, 27 e 56 della vigente legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, numero 3273, vengono riformate e disciplinate l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di vini, mosti ed uve da vino, sulla base dei seguenti criteri fondamentali:

1° Riduzione, per i mosti e per i vini, dell'aliquota della tassa di scambio da L. 1 per cento a L. 0.50 per cento;

2° Pagamento della tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino una sola volta all'atto dell'applicazione del dazio di consumo.

Per l'esecuzione del detto decreto Ministeriale, qui di seguito riportato, saranno da osservarsi le seguenti istruzioni.

§ I.

Riduzione dell'aliquota della tassa di scambio sui vini e sui mosti da L. 1 per cento a L. 0.50 per cento.

Decorrenza.

(Art. 1 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

L'art. 1 del decreto Ministeriale citato, assegna i vini ed i mosti, agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio, fra le materie ed i prodotti indicati al n. I dell'art. 18 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Tale disposizione avrà effetto dal 1° ottobre 1924 e pertanto a decorrere dalla detta data le vendite di vini e di mosti non saranno più soggette all'aliquota di tassa di scambio di L. 1 per cento, attualmente applicabile a norma del n. II del citato art. 18 della legge della tassa sugli scambi, bensì alla minore aliquota di L. 0.50 per cento stabilita dal n. I dello stesso art. 18 ora citato.

§ II.

Pagamento della tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino, all'atto dello sdaziamento.

(Art. 2 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

Una ulteriore notevole agevolazione contiene l'art. 2 del decreto Ministeriale in ordine all'applicazione della tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino.

Dispone infatti il detto art. 2 che a datare dal 1° ottobre 1924 la tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino nella misura ridotta di L. 0.50 per cento, non deve essere corrisposta ad ogni singolo scambio dei detti prodotti, come a rigore sarebbe dovuto giusta i principi generali che regolano la tassa di scambio, ma una volta soltanto all'atto dello sdaziamento dei prodotti medesimi.

§ III.

Onere del pagamento della tassa di scambio all'atto dello sdaziamento dei vini, mosti ed uve da vino quando l'importo del prodotto sdaziato è superiore a L. 10.

(Art. 2 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

A norma dello stesso art. 2 del decreto Ministeriale di seguito riportato, la tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino da corrispondersi all'atto dello sdaziamento è dovuta da chi procede allo sdaziamento dei prodotti medesimi.

Nessuna distinzione è quindi da farsi a tale effetto fra proprietari o coltivatori di fondi che sdaziano prodotti propri e commercianti od industriali che sdaziano prodotti da chiunque acquistati, essendo la tassa di scambio dovuta pel il solo fatto dello sdaziamento da chi a questo procede, analogamente a quanto è praticato per l'applicazione e la riscossione del dazio di consumo.

Lo stesso art. 2 del decreto Ministeriale dichiara poi che la tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino da corrispondersi all'atto dello sdaziamento, è dovuta quando l'importo dei prodotti sdaziati è superiore a L. 10.

Resta così abolito l'attuale limite di esenzione fissato in L. 2000 per le vendite di vini, di mosti e di uve da vino fatte dai proprietari e coltivatori di fondi e pertanto a decorrere dal 1° ottobre 1924 tutte le partite d'importo superiore a L. 10, ancorchè sdaziate dai proprietari o coltivatori di fondi sono soggette, all'atto dello sdaziamento, alla tassa di scambio di L. 0.50 per cento.

§ IV.

Riscossione della tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino all'atto dello sdaziamento.

(Articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

Giusta le norme contenute nel decreto Ministeriale di seguito riportato, la tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino dovuta nella misura di L. 0.50 per cento all'atto dello sdaziamento, si riscuote in due modi diversi e cioè a seconda che il pagamento del dazio di consumo abbia luogo:

1° In Comuni chiusi o aperti che riscuotono il dazio a tariffa;

2° In Comuni nei quali il dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino viene riscosso in abbonamento.

§ V.

Comuni chiusi e aperti che riscuotono il dazio di consumo a tariffa.

(Articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

Sistema di riscossione della tassa di scambio. — L'art. 3 del decreto Ministeriale suindicato disciplina la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino in quei Comuni, tanto chiusi che aperti, i quali riscuotono il dazio di consumo sui detti prodotti in base a tariffa

In questi Comuni la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino deve effettuarsi nello stesso momento in cui si effettua la riscossione del dazio di consumo esclusivamente mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambi sulla medesima bolletta (madre e figlia), rilasciata per il pagamento del dazio.

Le dette marche dovranno essere applicate in modo che la sezione di marca con l'effigie sovrana aderisca alla bolletta figlia e l'altra sezione sia apposta sulla bolletta madre.

L'annullamento delle marche dovrà farsi col bollo dell'Ufficio che provvede alla riscossione del dazio o con bollo a data.

La tassa di scambio è dovuta indipendentemente dalla tassa di bollo da corrispondersi sulle bollette di sdaziamento (art. 52, lettera *C* della tariffa allegata alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

§ VI.

Comuni che riscuotono il dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino in abbonamento.

(Art. 2, 4 e 5 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

1. *Sistema di riscossione della tassa di scambio* — L'articolo 4 del decreto Ministeriale sopra richiamato, disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino nei Comuni che riscuotono il dazio di consumo sui detti prodotti col sistema dell'abbonamento.

In questi Comuni la tassa di scambio deve essere riscossa, *a datare dal* 1° *ottobre* 1924, in modo virtuale a mezzo di abbonamento obbligatorio, il cui canone sarà determinato dagli uffici del registro e bollo in base ai dati risultanti dai contratti stipulati agli effetti del dazio di consumo. Nessun abbuono dovrà concedersi agli esercenti per la tassa pagata in abbonamento.

2. *Obbligatorietà dell'abbonamento.* — Il pagamento, a mezzo di abbonamento, della tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino nei Comuni contemplati dal presente paragrafo, è obbligatorio. Tale obbligo riguarda non solo gli esercenti che stipulano contratti di abbonamento al dazio di consumo a decorrere dal 1° ottobre 1924, ma, giusta prescrive l'art. 5 del decreto Ministeriale, 26 settembre 1924, n. 47295, anche gli esercenti che alla detta data abbiano in corso contratti di abbonamento agli effetti del dazio di consumo sui detti prodotti.

In confronto di questi ultimi esercenti il canone di tassa di scambio dovrà essere determinato proporzionalmente al periodo di tempo corrente dal 1° ottobre 1924 alla scadenza dei detti contratti di abbonamento.

3. *Obblighi dei Comuni.* — A norma degli articoli 4 e 5 dell'anzidetto decreto Ministeriale, i Comuni che riscuotono il dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino a mezzo di abbonamento, devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) nei contratti di abbonamento agli effetti del dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino, o sulle bevande in genere, compresi i contratti di abbonamento per classi di esercenti, che verranno stipulati a decorrere dal 1° ottobre 1924, i Comuni devono indicare la quantità presuntiva limitatamente ai vini, mosti ed uve da vino che serve di base alla determinazione del canone di abbonamento al dazio di consumo;

b) entro 15 giorni dalla stipulazione di ciascuno dei contratti previsti dalla precedente lettera *a*), i Comuni devono trasmettere copia in carta libera dei contratti medesimi al competente ufficio del registro e bollo;

c) entro il 15 ottobre 1924 i Comuni devono trasmettere ai competenti uffici del registro e bollo un elenco dei contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino o sulle bevande in genere in corso al 1° ottobre 1924, con indicazione del cognome, nome e domicilio di ciascun contribuente abbonato, della durata dell'abbonamento e del canone relativo. Al detto elenco dovrà essere unito un estratto della tariffa daziaria per quella parte che si riferisce all'applicazione del dazio consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino.

4. *Obblighi degli esercenti.* — Gli esercenti che al 1° ottobre 1924 abbiano in corso contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino, sono obbligati a darne notizia, non oltre il 15 ottobre 1924, al competente ufficio del registro e bollo, indicando gli estremi dei detti contratti e chiedendo di stipulare la convenzione agli effetti della tassa sugli scambi.

Analoga denuncia deve essere fatta da coloro che stipulano nuovi contratti di abbonamento al dazio di consumo sui detti prodotti a decorrere dal 1° ottobre 1924. Tale denuncia deve farsi al competente ufficio del registro e bollo entro 15 giorni dalla data dei detti contratti.

§ VII.

Uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi.

(Art. 7 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

La tassa di scambio nella misura uniforme di L. 0.50 per cento si applica anche sulle uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi, soggette a dazio di consumo a norma dell'art. 19 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, concernente il riordinamento dei dazi interni di consumo e degli articoli 14, 184 e 185 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

La tassa di scambio suddetta si riscuoterà mediante applicazione di marche sulle bollette di sdaziamento ovvero a mezzo di abbonamento giusta la norme contenute nei precedenti paragrafi a seconda che il dazio sulle uve di produzione interna dei Comuni chiusi venga riscosso a tariffa o in abbonamento.

Anche dei contratti di abbonamento stipulati per la riscossione del dazio di consumo sulle uve di produzione interna dei Comuni chiusi, le Amministrazioni comunali devono trasmettere copia in carta libera al competente ufficio del registro a norme dell'art. 4 del decreto Ministeriale e nel termine ivi stabilito.

§ VIII.

Criteri per l'applicazione della tassa di scambio sui vini, sui mosti, sulle uve da vino e sulle vinaccie all'atto dello sdaziamento.

(Articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

1. *Che cosa s'intende per vino e per uva da vino.* — Per *vini*, agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio di L. 0.50 per cento, s'intendono tanto *i vini comuni*, compresi il mezzo vino, il vinello, la posca e l'agresto, quanto i *vini fini* tipici o speciali contenuti in bottiglie di vetro, esclusi soltanto i vini spumanti in bottiglia che continuano ad essere soggetti alla tassa di scambio nella misura del 3 per cento a' sensi del n. IV dell'art. 18 della citata legge della tassa sugli scambi, da corrispondersi nei modi normali.

Per *uva da vino* s'intende l'uva fresca di qualunque specie destinata alla vinificazione, anche se pigiata con i raspi e le buccie.

Le vinaccie hanno lo stesso trattamento delle uve da vino agli effetti della tassa di scambio.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'aceto (tanto di uva, quanto di birra, di frutta, di alcool od artificiale) che è esente da tassa di scambio, salvo l'aceto in bottiglie che continua ad essere soggetto alla tassa di scambio di L. 1 per cento da corrispondersi, anzichè all'atto dello sdaziamento, nei modi normali mediante applicazione delle marche sulle relative fatture od a mezzo di bancogiro postale.

2. *Prezzo o valore dei vini, dei mosti e delle uve da vino, sul quale deve essere ragguagliata la tassa di scambio.* — La tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino da corrispondersi all'atto dello sdaziamento, deve essere ragguagliata nella misura uniforme di L. 0.50 per cento al prezzo medio di mercato dei detti prodotti.

Per prezzo medio di mercato deve intendersi il prezzo medio di vendita delle diverse specie di vini, di mosti e di uve da vino praticato nella settimana precedente al giorno nel quale si effettua lo sdaziamento dei prodotti.

Tale prezzo medio verrà determinato in base alla media ufficiale delle mercuriali del luogo nel quale avviene lo sdaziamento o di quello più vicino.

In mancanza di mercuriali tale determinazione sarà fatta in base ai prezzi medi correnti nel luogo dello sdaziamento medesimo.

Il valore potrà anche essere determinato per ogni Provincia a periodi fissi non superiori a tre mesi dai Comuni, d'intesa con l'Intendenza di finanza e con le Camere di commercio.

§ IX.

Stipulazione delle convenzioni di abbonamento.

(Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto Minist. 26 settembre 1924, n. 47295).

Gli uffici del registro e bollo non appena ricevuto dai Comuni contemplati dal precedente paragrafo VII gli elenchi degli abbonamenti al dazio di consumo in corso al 1° ottobre 1924 e le copie dei contratti di abbonamento stipulati a decorrere dalla detta data, determineranno in base ai dati risultanti dai detti elenchi e contratti e ad ogni altro elemento utile, il canone fisso di tassa di scambio dovuto dagli esercenti abbonati.

Gli abbonamenti agli effetti della tassa di scambio dovranno avere la stessa decorrenza e la stessa durata degli abbonamenti al dazio di consumo.

La determinazione del canone da parte degli uffici del registro dovrà essere fatta sulla base del prezzo medio di mercato della quantità presuntiva di vino, mosto ed uva da vino che ha servito di base alla determinazione del canone di abbonamento al dazio di consumo, applicando al detto prezzo l'aliquota uniforme di L. 0.50 per cento.

Il canone di tassa determinato nei modi anzidetti sarà notificato ai contribuenti con invito a stipulare la relativa convenzione nel termine perentorio di giorni 20 dalla detta notificazione.

Ove il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione entro il detto termine, il canone di tassa di scambio determinato dall'ufficio del registro diviene definitivo e si rende immediatamente esigibile.

La stipulazione di convenzione scritta di abbonamento è di regola obbligatoria.

Potrà peraltro prescindersi dalla stipulazione della convenzione quando il contribuente accetti senz'altro il canone determinato e notificatogli dal competente ufficio, effettuandone il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale, entro i 20 giorni dalla notificazione.

In questo caso sulla ricevuta da rilasciarsi dagli uffici del registro deve essere indicato il periodo di tempo cui si riferisce il canone di tassa di scambio versato.

Il pagamento del canone di tassa di scambio stabilito con la convenzione di abbonamento deve essere di regola effettuato all'atto della stipulazione della convenzione.

Quando il canone di tassa di scambio stabilito con la convenzione è d'importo superiore alle L. 100, il relativo pagamento verrà effettuato in non più di tre rate uguali anticipate, a condizione che la prima rata sia versata all'atto della stipulazione della convenzione, e venga prestata, ove gli uffici del registro la ritengano necessaria a tutelare il credito erariale, valida fideiussione.

Nessun rimborso od abbuono di tassa di scambio compete agli esercenti abbonati ove si verifichi la cessazione parziale o totale dell'esercizio prima della scadenza dell'abbonamento.

La convenzione di abbonamento agli effetti della tassa di scambio dovrà essere redatta in doppio esemplare, in carta sfornita di bollo, dei quali uno dovrà essere consegnato alla parte.

Elenchi delle convenzioni di abbonamento. — Gli uffici del registro e bollo dovranno trasmettere ad ogni quadrimestre, alla competente Intendenza di finanza un elenco, distinto per ogni Comune, degli esercenti abbonati al pagamento della tassa di scambio sui vini, sui mosti ed uve da vino, con indicazione per ciascun esercente della durata dell'abbonamento e del canone relativo.

Il primo elenco da trasmettersi dagli uffici del registro alle intendenze di finanza entro il 15 gennaio 1925, comprenderà gli abbonamenti conclusi dal 1° ottobre al 31 dicembre 1924.

I detti elenchi verranno riassunti dalle Intendenze di finanze in un unico elenco distinto per Comune da trasmettersi al Ministero entro il mese successivo a ciascun quadrimestre.

Sopratasse. — Per l'omesso o ritardato pagamento alle pattuite scadenze del canone di tassa di scambio da corrispondersi in abbonamento si incorre nella sopratassa, uguale al 12 per cento della tassa dovuta, stabilita dall'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi.

§ X.

Obblighi degli incaricati della riscossione del dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino — Aggio del 2 per cento.

(Articoli 2, 3 e 9 del decreto Minister. 26 settembre 1924, n. 47295).

1. *Obblighi.* — Gli incaricati dei Comuni, siano essi impiegati o salariati dei Comuni stessi, ovvero semplici incaricati od appaltatori, che provvedono alla riscossione del dazio di consumo in base a tariffa, hanno l'obbligo:

a) di non rilasciare bollette d'introito di dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino, ove non venga effettuato il contemporaneo pagamento della tassa di scambio mediante marche applicate sulle stesse bollette;

b) di determinare, giusta i criteri tracciati nel paragrafo precedente, il prezzo o valore medio di ogni partita dei detti prodotti da assoggettare a tassa di scambio mediante applicazione dell'aliquota uniforme di L. 0.50 per cento sul detto prezzo o valore;

c) di fornirsi di una congrua scorta di marche doppie per tassa scambi da applicare sulle bollette di cui sopra alla lettera *a*), ove a ciò non provveda direttamente la parte.

2. *Aggio.* — L'opera che gli incaricati della riscossione del dazio di consumo devono prestare, giusta le norme sopra riportate, per la riscossione della tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino, pur essendo di semplice ed agevole attuazione, è congruamente rimunerata.

Infatti l'art. 9 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295, stabilisce che ai detti incaricati, ove essi facciano constare di tale qualifica, compete per gli acquisti di marche da bollo doppie per tassa scambio presso i competenti uffici del registro e bollo, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari dei valori bollati.

§ XI.

Prova del pagamento della tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da tavola all'atto dello sdaziamento o mediante convenzione di abbonamento — Conservazione dei documenti relativi.

1. *Prova.* — La prova del pagamento della tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino è costituita:

a) nei Comuni chiusi o aperti che riscuotono il dazio di consumo a tariffa: dalla bolletta di sdaziamento dei detti prodotti munita delle marche « scambi commerciali »;

b) nei Comuni aperti che riscuotono il dazio di consumo in abbonamento e nei Comuni chiusi per quanto riguarda la produzione interna assoggettata a dazio in abbonamento: dalla convenzione di abbonamento stipulata presso il competente ufficio del registro o dalla ricevuta d'introito del canone quando questo sia stato versato in unica soluzione nei venti giorni dalla relativa notificazione.

2. *Conservazione dei documenti comprovanti l'effettuato pagamento della tassa di scambio.* — A norma dell'art. 9 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, le bollette di sdaziamento dei vini, dei mosti e delle uve da vino, le convenzioni di abbonamento alla tassa scambi e le quietanze rilasciate dagli uffici de registro per il pagamento del canone in unica soluzione, essendo i documenti dai quali deve risultare l'effettuato pagamento della tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino, giusta le norme contenute nel decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295, devono essere conservate dai contribuenti per un periodo di 5 anni per essere esibite ad ogni richiesta degli agenti di finanza.

3. *Giustificazione da parte degli esercenti dell'effettuato pagamento della tassa di scambio per i vini, i mosti e le uve da vino esistenti nei loro magazzini e nei luoghi di vendita.* — A norma dell'art. 10 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, tutti coloro che comunque commerciano in vini, mosti e uve da vino devono provare col possesso dei documenti sopra indicati al n. 1 del presente paragrafo, che per i detti prodotti esistenti nei loro stabilimenti, opifici, magazzini e negozi, è stato effettuato il pagamento della tassa di scambio insieme al pagamento del dazio di consumo relativo.

Le bollette di sdaziamento dovranno accompagnare i prodotti durante il trasporto fatto a destinazione.

§ XII.

Esenzione da tassa di scambio per le vendite di vini, di mosti o di uve da vino fatte anteriormente o dopo lo sdaziamento — Tassa di bollo sulle fatture relative a vendite di vini, mosti e uve da vino.

Essendo dovuta la tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino soltanto all'atto dello sdaziamento, giusta le norme indicate nei precedenti paragrafi, ne deriva che le vendite dei detti prodotti che abbiano luogo anteriormente o posteriormente allo sdaziamento, tanto se effettuate dai privati proprietari e coltivatori di fondi, quanto se poste in essere fra commercianti e industriali, non sono soggette alla tassa di scambio.

Per le vendite di vini, di mosti e di uve da vino tra chiunque effettuate non corre più l'obbligo, a datare dal 1° ottobre 1924 del rilascio della fattura o della ricevuta; ben s'intende però che ove tali fatture o ricevute vengano rilasciate, saranno soggette alla ordinaria tassa di bollo di quietanza di che all'art. 52 della tariffa, allegato *A*, annessa al testo della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Resta altresì fermo che ove per le stesse vendite vengano redatte vere e proprie scritture private, queste sono soggette alla tassa fissa di bollo di L. 0.50, a norme dell'art. 7 della citata tariffa, allegato *A*, al testo della legge del bollo.

§ XIII.

Sanzioni penali.

(Art. 8 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

Le sanzioni penali stabilite dalla vigente legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, trovano piena applicazione anche contro coloro che comunque eludono il pagamento della tassa di scambio sui vini, sui mosti e sulle uve da vino, dovuta a norma del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295 e non ottemperino alle norme nella stessa legge contenute.

In confronto degli esercenti contemplati dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto Ministeriale citato, che non abbiano stipulato la convenzione di abbonamento alla tassa di scambio, le pene pecuniarie stabilite dall'art. 40 della citata legge sono da applicarsi per ogni partita di vino, di mosto e di uve acquistata o prodotta dal contribuente che avrebbe dovuto assolvere la tassa di scambio in abbonamento.

§ XIV.

Responsabilità degli incaricati della riscossione del dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino.

(Articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295).

Nei Comuni, tanto chiusi che aperti, che riscuotono il dazio di consumo a tariffa, gli incaricati della riscossione del dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino, in caso di mancata applicazione della tassa di scambio sulle bollette da essi rilasciate, sono solidalmente responsabili con la parte tanto per la tassa che per le relative penali.

§ XV.

Moduli a stampa per le convenzioni di abbonamento.

Le convenzioni di abbonamento dovranno stipularsi dagli uffici del registro conformemente allo schema stabilito, sulla base delle condizioni ivi indicate.

Le Intendenze di finanza sono autorizzate alla stampa dei detti schemi di convenzione da distribuirsi ai competenti uffici del registro; la relativa spesa verrà da esse pagata con buono su mandato a disposizione a carico del Cap. 161 dell'esercizio 1924-25.

Le presenti istruzioni devono applicarsi con decorrenza dal 1° ottobre 1924; esse saranno riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale* della Direzione generale del demanio e delle tasse.

Le Prefetture e Sottoprefetture vorranno portare subito quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni comunali e le Intendenze dei dipendenti uffici finanziari e del ceto interessato anche a mezzo di comunicati nella stampa locale.

Al momento stesso dell'arrivo del piego i signori intendenti di Finanza ne accuseranno ricevuta con telegramma elettrico usando la seguente formula:

Divisione Prima - Direzione Generale Demanio Tasse - Roma.

Pervenuto 47378 scambi vini.

Roma, addì 27 settembre 1924.

***Il Ministro*: A. DE' STEFANI.**

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 29 settembre al 5 ottobre 1924, è stata fissata in L. 441 rappresentanti L. 100 dazio nominale, e L. 341 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande pel concorso a tre posti di traduttore-interprete.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1924, n. 22712, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 detto, n. 204, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento per titoli di tre posti di traduttore interprete nel grado nono (personale delle Delegazioni del tesoro, gruppo *B*);

Ritenuta l'opportunità di prorogare la data di presentazione delle domande, già fissata col decreto stesso (art. 3) al 30 settembre 1924;

Determina:

E' prorogato al 31 ottobre 1924 il termine per la presentazione delle domande all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze per l'ammissione al concorso per titoli di tre posti di traduttore-interprete indetto col decreto Ministeriale 29 agosto 1924, n. 22712.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

Proroga del termine per la presentazione delle domande pel concorso a due posti di statistici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1924, n. 22713, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 detto, n. 204, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento per titoli di due posti di statistici nel personale del Ministero e delle Intendenze (gruppo *A*: Consiglieri - grado ottavo);

Ritenuta l'opportunità di prorogare la data di presentazione delle domande già fissata col decreto stesso (art. 3) al 30 settembre 1924;

Determina:

E' prorogato al 31 ottobre 1924 il termine per la presentazione delle domande all'Ufficio centrale del Ministero delle finanze per l'ammissione al concorso per titoli di due posti di statistici indetto col decreto Ministeriale 29 agosto 1924, n. 22713.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 255 aspiranti sergenti nel corpo equipaggi della Regia aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 12 ottobre 1923,

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 255 aspiranti sergenti nel corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 agosto 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Vice commissario*: BONZANI.

Notificazione del concorso per l'arruolamento di aspiranti sergenti nella Regia aeronautica.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'arruolamento volontario di 255 aspiranti sergenti nelle sottonominate categorie del corpo equipaggi della Regia aeronautica:

N. 40 posti nella categoria armieri-artificieri;
N. 20 » » » infermieri;
N. 5 » » » automobilisti;
N. 5 » » » operai;
N. 35 » » » fotografi;
N. 100 » » » furieri (amministrazione);
N. 50 » » » radioelettricisti.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani che, oltre a possedere la necessaria attitudine fisica.

1° Siano militari in congedo delle classi 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 ovvero militari della classe 1903 attualmente alle armi nella Regia aeronautica;

2° Abbiano almeno la licenza elementare, o titolo equipollente;

3° Abbiano esercitato sotto le armi o nella vita civile un mestiere in qualità di :

a) artiglieri, cannonieri, artificieri, armaioli o specialità affine, se aspirante alla categoria armieri-artificieri;

b) infermieri o specialità affine, se aspiranti alla categoria infermieri;

c) meccanici o conducenti di autoveicoli, di motoscafo, di motori a benzina o simili, se aspiranti alla categoria automobilisti;

d) falegnami, carpentieri, remisti, stagnini, tornitori, aggiustatori, ossigenisti, se aspiranti alla categoria operai;

e) fotografi, se aspiranti alla categoria fotografi;

f) furieri, contabili, personale d'ordine, d'amministrazione, se aspiranti alla categoria furieri;

g) radiotelegrafisti, elettricisti e simili, se aspiranti alla categoria radioelettricisti

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire, non più tardi del 31 ottobre 1924, una domanda, scritta e firmata di proprio pugno, su carta

bollata da L. 3 (anche nel caso di povertà del concorrente, indirizzandola al Comando generale della Regia aeronautica - Ufficio personale.

I militari della classe 1903, attualmente in servizio nella Regia aeronautica trasmetteranno tale domanda per via gerarchica.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

1° Copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di età stabilite dall'art. 2 comma 1°;

2° Certificato di penalità, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

3° Certificato di cittadinanza italiana oppure atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede dal quale risulti che l'aspirante è un cittadino italiano non ammogliato, nè vedovo con prole;

4° Certificato delle scuole frequentate di cui al comma 2° dell'art. 2.

5° Attestato di buona condotta;

6° Estratto del foglio matricolare dal quale risulti il servizio militare prestato dall'aspirante;

7° Certificato vidimato dal sindaco, attestante l'esercizio nella vita civile di una delle professioni o mestieri specificate nell'art. 2.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo esatto del concorrente.

I militari, tuttora in servizio nella Regia aeronautica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui al comma 1°, 2°, 3°, 5°, 6° e 7°.

I Comandi dai quali i detti militari dipendono, invieranno unitamente alla domanda degli interessati, il foglio matricolare ed il certificato di cui al comma 4°.

Art. 4.

Gli aspiranti dichiarati ammissibili al concorso, per avere presentata regolarmente documentata la domanda, saranno invitati a presentarsi in una delle seguenti località:

1° A Furbara (Roma) al Comando scuola di tiro aereo, per i concorrenti della categoria armieri-artificieri;

2° A Roma. Centro equipaggi Regia aeronautica (Caserma Cavour) per i concorrenti della categoria infermieri-furieri;

3° A Roma. Centro equipaggi Regia aeronautica (Caserma Cavour) per i concorrenti della categoria automobilisti;

4° A Capua al Comando della scuola montatori e motoristi, per i concorrenti della categoria operai;

5° A Roma (Caserma Cavour) Sezione fotografica, per i concorrenti della categoria fotografi;

6° A Roma (Caserma Cavour) al comando Scuola radioelettricisti per i concorrenti della categoria radioelettricisti.

Nelle sedi indicate, gli aspiranti saranno sottoposti a visita sanitaria ed a un esame teorico-pratico relativo alla categoria o specialità prescelta.

Art. 5.

L'Amministrazione della Regia aeronautica, rimborserà la spesa del trasporto personale, a tariffa militare, da essi sostenuta per recarsi alla sede nella quale ricevettero l'invito di presentarsi e fornirà i mezzi di viaggio (trasporto personale e soprassoldo giornaliero) ai concorrenti per il ritorno alla loro sede di residenza se, inidonei alla visita sanitaria ed agli esami ed a quelli che eventualmente per altri motivi non venissero accettati.

I concorrenti, pertanto, riceveranno, unitamente all'invito di presentazione, anche il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio di 3ª classe.

I mezzi di viaggio per il ritorno non saranno concessi a coloro che, senza plausibile motivo, si asterranno dal partecipare all'esame teorico-pratico di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno restituiti i documenti da essi presentati.

Art. 7.

Durante la permanenza nelle sedi di presentazione, per la visita medica e per l'esame, sarà corrisposta ad ogni candidato, una diaria di L. 15.

Art. 8.

I vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, saranno nominati aspiranti sergenti e dovranno essere sottoposti ad un esperimento di 4 mesi presso un reparto, dopo il quale, se riconosciuti idonei, saranno nominati sergenti, in caso contrario, saranno senza altro, ricollocati in congedo, salvo quelli della classe 1903 i quali seguiranno le sorti della propria casse.

Art. 9.

All'atto della nomina a sergente, i candidati saranno arruolati come tali nel corpo equipaggi della Regia aeronautica e con la ferma di anni 4 o di anni 6 a scelta dei candidati stessi.

Coloro della classe 1903 già sotto le armi nella Regia aeronautica dovranno commutare la ferma già contratta in quella di anni 6.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare in congedo o di esonerare, prima che contraggano la detta ferma ed in qualsiasi momento, quegli elementi che non riterrà di proprio gradimento.

Art. 11.

Gli ammessi svolgeranno la propria carriera fino al grado di maresciallo di 1ª classe. Con ordinamento in corso di studio la carriera potrà essere estesa fino al grado di capitano nel corpo equipaggi Regia aeronautica incluso.

Art. 12.

Le competenze dei sottufficiali, oltre lo speciale assegno relativo alla propria categoria, gli assegni di viveri e di caroviveri, sono le seguenti:

Sergente da L. 8 a L. 10.50 al giorno;
Sergente maggiore da L. 11 a L. 15.20 al giorno;
Maresciallo di 3ª classe da L. 5400 a L. 6800 all'anno;
Maresciallo di 2ª classe da L. 6300 a L. 7700 all'anno;
Marescialli di 1ª da L. 7400 a L. 10,900 all'anno.

Inoltre spetta ai marescialli un supplemento annuale di servizio attivo nella seguente misura:

Maresciallo di 3ª classe L. 400;
Maresciallo di 2ª classe L. 500;
Maresciallo di 1ª classe L. 600.

Roma, addì 22 agosto 1924.

Il Vice commissario:
BONZANI.

Concorso per l'arruolamento volontario di 740 avieri specializzati nel corpo equipaggi della Regia aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 12 ottobre 1923.

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per l'arruolamento volontario di 740 avieri specializzati nel corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 agosto 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Vice commissario: BONZANI.

Notificazione del concorso per l'arruolamento di 740 avieri specializzati nella Regia aeronautica.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'arruolamento volontario di 740 avieri specializzati nelle sottonotate categorie del corpo equipaggi della Regia aeronautica:

N. 280 posti nella categoria motoristi.
N. 220 » » » montatori.
N. 160 » » » armieri-arteficieri.
N. 30 » » » radiomontatori.
N. 50 » » » fotografi.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani che, oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) appartengano alle classi di leva 1905-1906;

b) sappiano leggere e scrivere correntemente e conoscano le quattro operazioni aritmetiche;

c) abbiano esercitato un mestiere affine a quello indicato nell'art 1 del presente bando.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire non più tardi del 31 ottobre 1924 la domanda scritta di proprio pugno e firmata su carta bollata da L. 3 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzata al Comando generale della Regia aeronautica - Ufficio personale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

1° Copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di età stabilite dall'art. 2 comma a);

2° Certificato di penalità di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione del documento;

3° Certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciata dal sindaco sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è un cittadino italiano, non ammogliato, nè vedovo con prole;

4° Certificato delle scuole frequentate di cui al comma b) dell'articolo 2,

5° Attestato di buona condotta;

6° Dichiarazione del padre, od in mancanza di questi della madre o di chi ne fa le veci con la quale si consente l'arruolamento del giovane che vi aspira, oppure una dichiarazione del sindaco che comprovi come il giovane si trovi nell'impossibilità di presentare il sopradetto documento.

7° Certificato attestante l'esercizio nella vita civile di una delle professioni o mestieri affini alle specialità di cui al comma c) dell'art. 2.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo esatto del concorrente.

Art. 4.

Gli aspiranti dichiarati ammissibili al concorso per aver presentata regolarmente documentata la domanda, saranno invitati a presentarsi in una delle seguenti località:

1° A Capua. Comando della Scuola montatori e motoristi di aviazione per i concorrenti nella categoria motoristi e montatori;

2° A Furbara (Roma). Comando della Scuola armieri di aviazione, per i concorrenti nella categoria armieri-artefìcieri;

3° A Roma (Caserma Cavour). Comando della Scuola fotografi di aviazione per i concorrenti nella categoria fotografi;

4° A Roma (Caserma Cavour). Comando della Scuola radioelettricisti di aviazione per i concorrenti nella categoria ra[illegible] montatori.

Nelle sedi suindicate, gli aspiranti saranno sottoposti a visita sanitaria e ad un'esame scritto di lingua italiana e di aritmetica.

Art. 5.

L'amministrazione della Regia aeronautica rimborserà la spesa del trasporto personale, a tariffa militare, da essi sostenuta per recarsi alla sede nella quale ricevettero l'invito di presentarsi, e fornirà i mezzi di viaggio (trasporto personale e soprassoldo giornaliero) ai concorrenti per il ritorno alla loro sede di residenza, se inidonei alla visita sanitaria o all'esame, ed a quelli che, eventualmente, per altri motivi non venissero accettati.

I concorrenti, pertanto, riceveranno, unitamente all'invito di presentazione, anche il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio in 3ª classe.

I mezzi di viaggio per il ritorno non saranno concessi a coloro che, senza plausibile motivo, si asterranno dal partecipare all'esame scritto di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 6.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno restituiti i documenti da essi presentati.

Art. 7.

Durante la permanenza nelle sedi di presentazione per la visita medica e per l'esame, sarà fornito al concorrente il vitto e l'alloggio in caserma.

Art. 8.

I vincitori del concorso in ordine di graduatoria, saranno nominati avieri allievi specialisti e come tali arruolati nella Regia aeronautica con la ferma di anni 4 o 6 a scelta dei candidati stessi, con decorrenza dalla data di arruolamento.

Art. 9.

I Comandi delle singole scuole dovranno provvedere alla vestizione degli allievi ed alle pratiche di reclutamento, rimettendo al Comando del centro E. R. A. gli elenchi e gli incartamenti per le operazioni matricolari.

Il vestiario borghese degli arruolati sarà conservato presso la Scuola per poterlo restituire agli interessati qualora essi vengano entro i primi tre mesi prosciolti dall'arruolamento o, diversamente, per poterlo spedire alle rispettive famiglie.

Art. 10.

I corsi hanno la durata media di 5 mesi.

Art. 11.

Durante il corso, il Commissariato si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento gli allievi che non dessero garanzia di riuscire buoni elementi per la Regia aeronautica, sia per il fisico che per deficienza di qualità intellettuali e morali.

Il Commissariato può accordare, dietro domanda della rispettiva famiglia, il proscioglimento degli allievi, sempre che tali domande siano giustificate da gravi ragioni debitamente controllate e siano fatte entro i primi tre mesi di servizio.

Trascorso tale termine di tre mesi non si accorderanno proscioglimenti in seguito a domanda degli interessati o delle loro famiglie e gli allievi che, per cause dipendenti dalla loro volontà o per cattiva condotta, non fossero giudicati meritevoli di proseguire il corso intrapreso o non risultassero idonei agli esami finali, saranno di autorità trasferiti nella categoria avieri di manovra od in altra nella quale dimostrino avere attitudini per ultimare la ferma contratta.

Coloro che verranno prosciolti dall'arruolamento seguiranno le sorti della propria classe.

Art. 12.

I genitori o tutori degli allievi prosciolti a loro domanda, dovranno provvedere a proprie spese al viaggio di ritorno in famiglia dell'allievo e saranno tenuti a soddisfare il debito che risultasse a suo carico presso la Scuola.

Gli allievi prosciolti godranno del beneficio della tariffa militare.

Art. 13.

Agli allievi saranno distribuiti gratis il primo corredo vestiario, i libri e tutto quanto loro occorre per istruirsi durante il corso. Del corredo sarà data una parte all'atto dell'arruolamento ed il rimanente dopo trascorso il periodo di tempo durante il quale gli allievi possono essere ritirati dalla scuola.

Gli allievi percepiranno la paga giornaliera di L. 1.30.

Coloro che si vincoleranno alla ferma di anni 6 riceveranno all'atto del congedo un premio di L. 1000.

Art. 14.

Gli ammessi svolgeranno la loro carriera fino al grado di maresciallo di 1ª classe. Con ordinamento, in corso di studio, la carriera potrà essere estesa fino al grado di capitano del corpo equipaggi Regia aeronautica incluso.

Art. 15.

Le competenze dei sottufficiali, oltre lo speciale assegno relativo alla propria categoria, gli assegni di viveri e caro-viveri sono le seguenti:

Sergente da L. 8 a L. 10.50 al giorno;
Sergente maggiore da L. 11 a L. 13.20 al giorno.
Maresciallo di 3ª classe da L. 5400 a L. 6800 all'anno;
Maresciallo di 2ª classe da L. 6300 a L. 7700 all'anno;
Maresciallo di 1ª classe da L. 7400 a L. 10,900 all'anno.

Inoltre spetta ai marescialli un supplemento annuale di servizio attivo nella seguente misura:

Maresciallo di 3ª classe L. 400;
Maresciallo di 2ª classe L. 500;
Maresciallo di 1ª classe L. 600.

Roma, addì 22 agosto 1924.

Il Vice commissario:
BONZANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.